

REGOLAMENTO (CEE) N. 1826/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 564/92, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3371/92⁽⁵⁾, i titoli di importazione sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo; che, per ragioni di carattere amministrativo, è opportuno temperare tale disposizione;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 564/92, la validità dei titoli di importazione è di novanta giorni; che dall'esperienza è emerso che spesso tal periodo è troppo breve e non permette agli operatori di adempiere gli obblighi connessi all'importazione; che è pertanto opportuno prorogarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 564/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Commissione decide con la massima rapidità in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. »

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I titoli sono rilasciati al più presto dopo la decisione della Commissione. »

3) All'articolo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data dell'effettivo rilascio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di importazione rilasciati a partire dal 1° luglio 1993; tuttavia, il disposto del punto 3 dell'articolo 1 si applica ai titoli di importazione rilasciati a decorrere dal 1° aprile 1993.

(1) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(4) GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

(5) GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 22.